



COMUNE DI MASSAROSA  
(Provincia di Lucca)

## **CAPITOLATO SPECIALE**

ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI  
RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSAROSA E FREQUENTANTI GLI ISTITUTI  
COMPENSIVI DI MASSAROSA, ALTRI ISTITUTI COMPENSIVI DELLA VERSILIA E GLI  
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO A.S. 2017-2018, A.S. 2018-2019, A.S. 2019-2020, CON  
FACOLTÀ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE  
ANNI SCOLASTICI.

## ***PREMESSE***

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento ed il coordinamento delle prestazioni di assistenza specialistica scolastica in favore di soggetti disabili (in possesso di certificazione di handicap ex L. n. 104/1992 e s.m.i. ) residenti nel Comune di Massarosa ed iscritti per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 alle scuole esistenti sul territorio della Versilia.

Il servizio verrà svolto di norma all'interno degli Istituti scolastici, salvo potersi svolgere anche in occasione di uscite/gite scolastiche (vedi anche art. 3) se ritenuto necessario dal competente gruppo GLIC, e previa formale richiesta da parte delle Istituzioni Scolastiche ai Servizi Sociali del Comune e relativa autorizzazione.

Per gli alunni frequentanti gli Istituti scolastici superiori, il cui progetto preveda periodi di alternanza Scuola/Lavoro, potrà essere richiesto al Comune che il servizio venga svolto presso altre sedi opportunamente individuate per la realizzazione del progetto. Ciò esclusivamente per periodi brevi, ben definiti, e previa programmazione in sede di riunione del competente gruppo GLIC.

In caso di autorizzazione allo svolgimento parziale del servizio presso altre sedi, il monte-ore settimanale assegnato al singolo alunno non potrà comunque subire variazioni in aumento rispetto a quanto programmato.

Il servizio, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo adeguato anche per i ragazzi con disabilità, deve tendere a garantirne l'integrazione ed il diritto allo studio, e pertanto deve presupporre il perseguimento delle seguenti finalità:

- Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico;
- Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.

Il servizio prevede una serie di articolati interventi rivolti agli alunni disabili come individuati da precedenti accordi tra gli Istituti Scolastici e l'ufficio Servizi Sociali di questo Ente e da questi autorizzati.

Le principali finalità di detto servizio possono essere brevemente sintetizzate nel favorire la socializzazione, autonomia, comunicazione degli alunni, nonché altre tipologie di mansioni, sempre e comunque finalizzate a favorire l'integrazione dell'alunno nel contesto scolastico, offrendo una serie di prestazioni e di interventi a favore dei soggetti beneficiari, al fine di supportare scuole e famiglie che si trovino, direttamente o indirettamente, coinvolte in tali problematiche.

## **Art. 1 - Oggetto del servizio**

Il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, più avanti definito genericamente “servizio”, che il Comune intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato anche “Appaltatore”, prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi, di norma ( salvo quanto definito in premessa ), all’interno della scuola, attraverso l’integrazione ed il coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.) che operano in sinergia all’interno del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Il servizio costituisce il II segmento di quanto definito nella MIUR del 30.11.01 prot. 3390, ove si distingue tra assistenza di base (di competenza dei Collaboratori ATA della scuola) e assistenza specialistica (di competenza degli Enti Locali).

In particolare, si precisa che il servizio non può avere valenza terapeutico-riabilitativa, così come non prevede mansioni di base pertinenti al Collaboratore scolastico.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile.

Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e regionale (in particolare L. 104/92, Direttiva MIUR del 30.11.01 prot. 3390, D.Lgs 112/1998).

## **Art. 2 - Caratteristiche tecniche delle prestazioni**

Per la gestione del servizio di cui al precedente art. 1, viene disposto quanto di seguito precisato:

1. Il servizio viene reso in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta, completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’Appaltatore, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente, mediante l’impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale proprio, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti nel successivo art. 12, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale.
3. L’Appaltatore dovrà altresì assicurare che lo svolgimento delle azioni di supervisione e coordinamento nell’ambito del progetto siano a cura del Coordinatore del servizio.
4. Prima dell’effettivo inizio del servizio, il Comune, su proposta dei Dirigenti scolastici interessati, comunicherà all’Appaltatore il “Piano Operativo” del servizio stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni: scuole in cui attivare il servizio, numero studenti

da assistere, n. ore di assistenza da effettuare. L'Appaltatore si dovrà attenere al suddetto "Piano operativo", che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli alunni, sempre previa comunicazione scritta del Comune ed in accordo con le Autorità scolastiche coinvolte. Ogni e qualsiasi variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per utente dovrà quindi essere preventivamente autorizzata dall'ufficio Servizi Sociali del Comune.

5. Il Comune potrà effettuare verifiche preventive e periodiche volte a monitorare la sussistenza delle reali necessità di assistenza degli alunni segnalati dai Dirigenti Scolastici.
6. Il servizio dovrà svolgersi nell'ambito del monte ore previsto.
7. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con il Settore Servizi alla Persona del Comune, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio.

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto in relazione al calendario scolastico, per un totale presunto di n. **36.531 ore** per n. 3 (tre) anni scolastici.

Il monte ore sopra previsto è comprensivo di momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi, oltre che di confronto con l'ufficio Servizi Sociali del Comune ed eventuali altri soggetti (famiglie, servizi socio-sanitari territoriali...).

Nell'ambito del monte-ore totale, sono previste ore non frontali per consentire la presenza degli Operatori alle riunioni di GLIC. Tali azioni complementari non potranno risultare superiori alla quota massima di n. **130 ore**. Gli Operatori sono tenuti a garantire la presenza almeno alle principali riunioni (ad inizio e termine anno scolastico). Qualora le ore complementari siano globalmente superiori al monte-ore sopra indicato, l'Appaltatore ne dovrà garantire comunque la presenza, con oneri a proprio carico.

Le azioni frontali previste per il servizio in oggetto, sono pertanto quantificate in n. **36.401 ore** complessive.

Il Servizio verrà prestato dal Lunedì al Sabato, e comunque in relazione al calendario scolastico. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di Operatori necessari, verranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. Ciascun Operatore dovrà avere contatti diretti con la famiglia del disabile e con il Dirigente scolastico interessato, onde essere avvisato tempestivamente per assenze, anche improvvise, ed evitare, pertanto, di prendere servizio.

In caso di assenza dell'alunno, l'Operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. Allo stesso viene riconosciuta la prima ora di servizio non espletato esclusivamente in caso di assenza non preavvisata. In presenza di assenze e malattie

prolungate dell'alunno, le ore di Assistenza specialistica previste e non prestate costituiranno monte-ore a disposizione del Comune.

Potranno essere, in quota parte, assegnate all'alunno stesso, solo per motivate necessità e comunque previa formale richiesta da parte del Dirigente scolastico al Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e previa sua formale autorizzazione.

L'abbinamento tra alunno ed Operatore viene effettuato dall'Appaltatore, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- indicazioni emerse in sede di riunione dell'équipe facente parte del competente gruppo GLIC;
- continuità dell'Operatore, salvo controindicazioni (es. difficoltà di relazione tra Operatore ed alunno).

Il Servizio potrà eventualmente prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione, qualora valutato necessario dal competente gruppo GLIC in base al progetto individualizzato. La partecipazione dell'Operatore ai viaggi di istruzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente U.O. Servizi alla Persona del Comune, previa formale richiesta del Dirigente scolastico – da effettuarsi con congruo anticipo.

In caso di autorizzazione del Dirigente U.O. Servizi alla Persona del Comune, l'Operatore è pertanto tenuto alla partecipazione alle gite scolastiche. Tale partecipazione prevede le seguenti condizioni:

- per gite di un'intera giornata si riconoscono all'Operatore le effettive ore svolte, per un massimo di n. 10 ore;
- per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore;
- vitto e alloggio non sono a carico della Stazione appaltante, bensì dell'Appaltatore.

Il monte-ore di cui sopra, relativo all'impegno degli Operatori, non comprende l'attività di coordinamento con compiti di supervisione. L'offerente dovrà ricomprendere tale funzione nella propria offerta.

Il calcolo del monte-ore per la partecipazione alle gite tiene ovviamente conto delle ore settimanali già assegnate all'alunno, che costituiscono quota-parte delle ore come sopra definite.

In relazione a ciascun intervento dovranno essere realizzate attività di monitoraggio e documentazione, registrazione e rendicontazione ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza del Servizio a cura dei competenti uffici comunali.

In particolare, prima della fine dell'a.s. dovranno essere raccolti i questionari di gradimento e le proposte per la futura programmazione.

#### **Art. 4 - Durata dell'appalto**

L'appalto, con decorrenza dal provvedimento di affidamento del servizio, e svolgimento correlato al calendario scolastico, avrà durata dall'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 sino al 30.06.2020.

Alla scadenza naturale dell'appalto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio per ulteriori tre anni scolastici (a.s. 2020-2021, a.s. 2021-2022 ed a.s. 2022-2023) (art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento, l'aggiudicatario continuerà il servizio alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, fino ad un massimo di sei mesi, salva l'eventuale necessità di ulteriore estensione (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

#### **Art. 5 - Prestazioni dell'Appaltatore**

Nel rispetto del perseguimento delle finalità previste, al Soggetto aggiudicatario viene richiesto di provvedere all'Assistenza specializzata finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, di relazione e di apprendimento dell'alunno cui l'intervento è rivolto, in sintonia con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche operate dal personale docente e non docente dipendente dall'Istituzione scolastica.

A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere in ordine a quanto segue:

- a. predisporre i progetti educativi individuali per ogni soggetto inserito nel Servizio e sottoporli alla validazione dell'ufficio Servizi Sociali del Comune;
- b. gestire le attività dei servizi e della relazione educativa con i soggetti;
- c. coordinare il lavoro degli operatori;
- d. programmare la verifica periodica del Servizio.

Detti compiti e funzioni sono garantiti attraverso:

- a. il raccordo con Enti, Istituzioni e figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.) al fine di predisporre e promuovere i progetti relativi alle finalità sopra esposte;
- b. il raccordo attraverso uno stretto contatto operativo con le Istituzioni (A.S.L., competenti Servizi comunali, organismi scolastici, GLIC, GLH, ecc.);
- c. incontri periodici per la verifica del progetto.

Per le prestazioni di cui sopra l'Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, all'interno delle

disponibilità orarie stabilite, tra frontali e complementari, gli Operatori impiegati nell'attività di Assistenza specialistica ed il Coordinatore con compiti di coordinamento e supervisione.

#### **Art. 6 - Inizio e termine del Servizio. Mancata attivazione o interruzione del Servizio**

L'Appaltatore si impegna a garantire l'erogazione del Servizio, come da provvedimenti di affidamento. La mancata attivazione o interruzione del Servizio per esigenze di interesse pubblico o per causa di forza maggiore non dà diritto all'Appaltatore di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile che non possa essere evitato con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dal Gestore pubblico, comprese eventuali modifiche nelle competenze e attribuzioni del Comune per modifiche al quadro normativo.

#### **Art. 7 - Polizze assicurative**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato d'appalto. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a consegnare al Comune, prima dell'attivazione del servizio, una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione e per un massimale di € 2.000.000,00. L'Appaltatore in questione assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio.

#### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

L'Appaltatore si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti del Servizio di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso del Servizio.

#### **Art. 9 - Domicilio legale**

L'Appaltatore, ai fini dell'espletamento del Servizio del presente Capitolato, è obbligato a comunicare il proprio domicilio legale.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera Raccomandata presso il suddetto domicilio eletto, ovvero mediante consegna diretta alla Ditta medesima con firma da apporre per ricevuta sulla documentazione consegnata.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore dal Comune si considererà fatta personalmente all'Appaltatore stesso.

### **Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto del servizio**

Il subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, e nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Il Comune si riserva, e l'Appaltatore accetta, di cedere parte del contratto all'Ente a cui possa essere riconosciuta la titolarità del Servizio per quanto agli alunni disabili iscritti agli Istituti secondari di II grado.

### **Art. 11 - Obblighi normativi**

L'Appaltatore deve richiedere ed ottenere a sua cura e spese a soggetto idoneo ai sensi di legge, prima dell'assunzione del Servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nulla-osta e benestare necessari ai sensi di legge.

Tali autorizzazioni, nulla-osta e benestare, dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento del Servizio.

L'Appaltatore deve altresì attuare l'osservanza delle norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle prevenzioni degli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

### **Art. 12 - Qualificazione e profilo del personale**

Per il tipo di prestazione richiesta, ciascun Operatore adibito al Servizio dovrà essere individuato tra soggetti esemplificativamente con profilo professionale di Educatore professionale, Logopedista, Assistente educativo, Assistente all'infanzia con funzioni educative, Traduttore del linguaggio dei segni in possesso di idonei titoli di studio di qualificazione in campo socio educativo (ove necessario).

E' ammesso altresì l'impiego - fino al limite massimo del 20% del personale complessivamente impegnato - di addetti in possesso di licenza di Scuola Media superiore che, pur in possesso di titolo di studio non specifico, abbiano comunque maturato comprovata esperienza di lavoro nelle scuole pubbliche come Assistente a soggetti disabili ivi inseriti, relativamente agli ultimi tre anni scolastici, per non meno di 9 mesi anche non continuativi.

A titolo esplicativo ed esemplificativo, il profilo dell'Operatore viene così descritto:

- possiede buone conoscenze specialistiche, competenze tecnico-professionali ed un discreto



grado di autonomia operativa, operando in un contesto di discreta complessità che consente discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

- ha relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale, mentre quelle con l'utenza sono di natura diretta;
- provvede nel campo scolastico all'esecuzione di attività assistenziali specialistiche, nonché di collaborazione all'attività educativo-didattica con particolare riferimento agli ambiti della socializzazione, comunicazione e delle autonomie personali.

Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con i rispettivi profili professionali del Contratto Collettivo applicato.

Il Coordinatore con compiti di supervisione dovrà essere un **Coordinatore tecnico operativo e professionale del servizio**. Le relative prestazioni come sopra specificato all'art. 3, sono ricomprese nell'offerta formulata in sede di gara.

La Impresa aggiudicataria dovrà altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, fornendo al Comune documentazione dei corsi effettuati.

L'Appaltatore, prima della data di inizio del servizio, dovrà produrre al Comune l'elenco dei soggetti che effettueranno le prestazioni assistenziali in oggetto e dei soggetti disponibili ad eventuali sostituzioni, nonché la documentazione necessaria comprovante il possesso da parte degli stessi dei requisiti succitati.

Il personale impiegato inoltre dovrà conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'Appaltatore è preposto, è indispensabile che possieda tutte le garanzie di serietà, riservatezza e moralità in mancanza delle quali o con ripetuti atteggiamenti non conformi a tali requisiti, il Comune ha l'insindacabile facoltà di pretendere l'allontanamento dei lavoratori inadempienti.

### **Art. 13 - Modalità dell'intervento e compiti degli Operatori**

Nell'ambito e nell'osservanza del progetto, agli Operatori (conformemente al rispettivo ruolo/qualifica) è richiesto di operare in coerenza alle modalità di intervento qui a seguito nell'ordine elencate:

- una progettazione individualizzata e mirata sulla base dell'analisi delle esigenze e delle potenzialità dell'utente condivisa con gli altri Operatori scolastici (Insegnante di sostegno, Consiglio di classe, Capo d'Istituto) e con gli Operatori socio-sanitari di riferimento;
- la programmazione degli interventi didattici ed extra-scolastici seguendo le indicazioni del P.E.I., documento che costituisce appunto lo strumento fondamentale per la progettazione;

- la condivisione degli obiettivi educativi con la famiglia, attraverso un costante passaggio di informazioni da parte delle figure di sostegno soprattutto, ma anche con le verifiche tecniche che coinvolgono anche il Consiglio di classe e l'équipe socio-sanitaria;
- le attività di mediazione tra l'alunno e i compagni, e gli insegnanti e tutte le altre figure dell'ambito scolastico;
- il monitoraggio, la documentazione, la registrazione, la rendicontazione delle azioni svolte.

Nel dettaglio le attività richieste riguardano:

- l'individuazione e la verifica di obiettivi educativi relativi all'autonomia personale nell'ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile (vedi Art. 1, legge 104/92);
- la promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità residue;
- l'identificazione di strategie per l'adattamento degli apprendimenti didattici alle capacità cognitive del ragazzo;
- la mediazione e l'integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con l'Insegnante di sostegno e gli Insegnanti di materia;
- l'organizzazione e la gestione di attività di recupero individuali concordate con l'Insegnante di sostegno e il Consiglio di classe;
- la proposizione di iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico e quindi la mediazione tra le diverse componenti della realtà scolastica (compagni, insegnanti, personale non docente, Capo d'istituto ecc.);
- la ricerca di risorse e contatti con agenzie educative o altre strutture presenti sul territorio, finalizzate all'orientamento per l'utilizzo del tempo libero, all'orientamento scolastico e all'orientamento al lavoro;
- la mediazione per la partecipazione a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, ecc.);
- progetti per l'integrazione in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);
- promozione di attività o progetti per l'individuazione di risorse sul territorio utili anche all'istituzione scolastica.

#### **Art. 14 - Personale e rapporto di lavoro**

Ogni prestazione inerente al servizio relativo al presente Capitolato deve essere svolta da personale contrattualizzato dall'Appaltatore.

L'Ente Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed

il personale da questo dipendente.

L'Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel Servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento e a richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio.

L'Appaltatore si impegna inoltre al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro firmati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento per T.F.R. nonché al riconoscimento degli integrativi territoriali e/o regionali e successivi rinnovi. Ai lavoratori impiegati nel Servizio dovranno essere pagati i contributi previdenziali sul salario reale.

Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all'Impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. A richiesta del Comune, l'Aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto prescritto.

L'Appaltatore si obbliga a far rispettare da parte dei propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146 e successive modificazioni "*sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Il personale incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale di ruolo dell'Ente appaltante e dell'Istituzione scolastica;
- evitare di prendere ordini da estranei nell'esecuzione del servizio ed astenersi dal chiedere compensi e regalie;
- possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del Servizio richiesto.

Al fine di garantire la qualità del Servizio, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli Operatori professionali sui rispettivi utenti; pertanto, l'avvicendamento degli Operatori per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione della specifica penale prevista al successivo articolo 22. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.

In caso di assenze improvvise (malattia, ecc.) degli Operatori professionali, la sostituzione dovrà

avvenire dal secondo giorno, comunicando per iscritto alla Scuola e all'Amministrazione Comunale il nominativo dell'assente e del sostituto con il relativo Curriculum. Per le assenze programmate (esami universitari, visite mediche, ferie, ecc.) la sostituzione dovrà essere immediata.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni operatori in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico dell'Appaltatore.

La Ditta deve, inoltre, garantire la tempestiva sostituzione di quegli operatori che, a giudizio motivato dell'Amministrazione comunale, siano ritenuti inadatti allo svolgimento del Servizio.

L'Appaltatore si obbliga a far predisporre i fogli firma degli Operatori addetti al Servizio che dovranno essere dagli stessi firmati in occasione di ogni singola prestazione giornaliera.

I suddetti fogli firma andranno conservati presso gli Uffici di Segreteria degli Istituti Scolastici, a cura del Dirigente scolastico o suo delegato, e dovranno contenere:

- orario settimanale assegnato al singolo alunno;
- orario di ogni singola prestazione giornalmente eseguita;
- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall'Operatore all'inizio e al termine del servizio;
- controfirma per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella dell'Operatore, da un responsabile della Scuola.

#### **Art. 15 – Coordinamento e supervisione del servizio**

L'Appaltatore dovrà affidare il coordinamento del servizio ad un **Coordinatore tecnico operativo e professionale del servizio**, la cui spesa è inclusa nel monte ore assegnato, preposto agli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico del Comune, il quale deve essere in possesso di Diploma Universitario di Educatore Professionale e/o Laurea in Scienze dell'Educazione e/o Laurea in Pedagogia e/o Laurea in Psicologia con iscrizione al relativo Albo Professionale, se previsto, con non meno di tre anni di esperienza come coordinatore di servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili, capacità di programmazione e organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il Coordinatore sarà responsabile della gestione del progetto aggiudicato all'Impresa e dovrà assicurare la corretta gestione educativa dei servizi affidati, oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.).

Il Coordinatore del Servizio deve altresì garantire un rapporto costante con l'autorità scolastica e la competente U.O. Servizi alla Persona del Comune per agevolare il controllo dell'andamento del Servizio.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Comune al Coordinatore dell'Appaltatore, si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore medesimo.

### **Art. 16 - Vestiario**

L'Appaltatore, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08, fornirà a tutto il personale indumenti protettivi da indossare qualora necessario.

Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Appaltatore dovrà portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell'Appaltatore medesimo.

### **Art. 17 - Clausola sociale**

Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della stabilità occupazionale, l'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di settore ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, si impegna, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

### **Art. 18 - Poteri di controllo e vigilanza**

Il Comune, avvalendosi anche dei Dirigenti scolastici interessati al Servizio, procede alla verifica di conformità dei servizi / delle forniture acquisiti/e nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato con la periodicità che riterrà necessaria.

Le attività di verifica di conformità dei servizi / delle forniture sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

### **Art. 19 - Ammontare del corrispettivo**

Importo complessivo presunto dell'appalto € 1.388.178,00 IVA esclusa (l'importo è comprensivo dell'eventuale proroga di tre anni scolastici). La predetta somma è presa in considerazione ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

L'importo contrattuale presunto, riferito agli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, ammonta complessivamente ad € 694.089,00.

La predetta somma annuale è presa, altresì, in considerazione ai fini delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto e del calcolo dei diritti di segreteria.

I concorrenti dovranno presentare offerte in ribasso (non sono ammesse offerte in aumento o pari a zero; i decimali saranno conteggiati fino alla seconda cifra) sulla base di gara, rappresentata dall'importo orario di € 19,00, IVA esclusa.

### **Art. 20 – Articolazione dell'offerta**

Il concorrente dovrà elaborare un progetto redatto complessivamente su non più di 10 pagine formato A4 (Times new roman, carattere 12, interlinea singola), secondo il seguente schema:

PUNTO 1 - QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

PUNTO 1.a – Completezza e coerenza generale del progetto:

Relazione circa i bisogni/risorse con analisi degli obiettivi da raggiungere

PUNTO 1.b – Organizzazione del Servizio:

Esposizione circa: articolazione delle diverse attività; lavoro di rete e modalità di interazione tra le diverse attività previste nei progetti; modalità organizzative per assicurare la continuità degli operatori impiegati; modalità di coordinamento e supervisione delle attività; strumenti di verifica dell'attività svolta; progetto formativo.

PUNTO 1.c - Descrizione del materiale di supporto utilizzato (test, materiale informativo, strumenti e tecnologie, ausili tecnici)

*PUNTO 2 - MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI*

Il concorrente dovrà illustrare i servizi aggiuntivi e le modalità di integrazione, nell'ambito del progetto oggetto dell'appalto, e le migliorie che intende offrire, nonché le modalità organizzative con le quali ritiene di poter garantire i servizi e le migliorie.

PUNTO 2.a - Ulteriori servizi collegati all'oggetto dell'appalto e migliorie:

Illustrazione dei servizi aggiuntivi e/o delle migliorie che si intendono apportare al progetto.

*PUNTO 3 – PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO/QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE*

Ai fini dell'attribuzione del punteggio Il concorrente dovrà produrre apposito documento contenente il programma di aggiornamento/qualificazione (da svolgere fuori dell'orario di lavoro) con l'indicazione del numero di ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara.

**Art. 21 – Modalità di pagamento clausola revisionale del prezzo**

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore avverrà su presentazione di regolare fattura contabile, corredata da idonea relazione sull'attività svolta indicante anche i risultati conseguiti nel periodo di riferimento e le ore di servizio effettuate dagli Operatori.

Tale relazione a cura dell'Appaltatore dovrà essere debitamente controfirmata dai Dirigenti scolastici presso i quali si svolge il Servizio.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate.

Le fatture dovranno essere indirizzate al Comune di Massarosa – Ufficio Servizi alla Persona.

Eventuali contestazioni ed irregolarità sospenderanno tale termine.

Dal compenso mensilmente dovuto sarà eventualmente decurtato, in caso di mancato pagamento da parte dell'Appaltatore, l'eventuale importo delle penali eventualmente irrogate all'Appaltatore per accertate irregolarità nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Per tutta la durata contrattuale il corrispettivo indicato in sede di gara, da intendersi

omnicomprensivo di tutti gli adempimenti inerenti ai servizi affidati all'Appaltatore, resta fisso ed imm modificabile. Dal secondo anno verrà riconosciuto l'adeguamento contrattuale sulla base degli incrementi ISTAT nella misura dello 0,75 % per la categoria dei servizi oggetto del presente Capitolato o in mancanza dell'Indice FOI, "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

In qualunque caso, la revisione in aumento dei prezzi contrattuali sarà presa in considerazione a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore e, se accordata, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di ricevimento della richiesta stessa.

#### **Art. 22 - Penalità**

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente Capitolato.

Se durante lo svolgimento del Servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- qualora non fossero effettuate le prestazioni richieste dal Comune, per motivi addebitabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale di Euro 25,00 per ogni ora non effettuata;
- per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, penale di Euro 258,00.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza triplicata.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della contestazione.

Trascorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Comune dovrà procedere entro 10 giorni all'applicazione delle sanzioni.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione delle penali non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 23 - Responsabilità dell'Appaltatore e aspetti vari di gestione**

L'Appaltatore avrà l'esclusiva responsabilità nell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del proprio personale.

Nei confronti del proprio personale l'Impresa aggiudicataria dovrà osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di idonea attestazione rilasciata dall'autorità competente, comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dall'Amministrazione direttamente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti.

L'Impresa deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

All'Impresa aggiudicataria fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio, ivi compresa quella del buon funzionamento delle attrezzature utilizzate e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente appaltante, salvi gli interventi in favore dell'Appaltatore da parte di Società assicuratrici.

I danni arrecati colposamente dal gestore alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature concesse in uso verranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, vi provvederà l'Ente addebitando le relative spese all'Impresa stessa e ponendo una penale pari all'importo delle spese di ripristino.

#### **Art. 24 - Inadempimento – Clausola risolutiva espressa – Casi di revoca e risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Pertanto, nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi o delle condizioni contrattuali, il Comune inoltrerà allo stesso, mediante raccomandata A/R. ovvero mediante PEC, apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 24 ore (a



meno che non risulti essenziale un termine inferiore), e comunque non superiore a 5 giorni in relazione alla natura dell'inadempimento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Appaltatore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale intenderà risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'Appaltatore che dei suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza a danno dell'Amministrazione Comunale;
- procedura fallimentare, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, con esclusione della fattispecie di cui all'art. 186, RD n. 267/1942;
- subappalto non autorizzato;
- accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti come da contratto, quando il valore complessivo delle penali superi in un anno il 10% dell'importo contrattuale annuo;
- per grave inadempimento o per reiterate inadempienze nell'espletamento del servizio, rilevate e contestate per iscritto;
- per inosservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto nonché per grave e generalizzata inosservanza del rapporto operatore addetto/utente e delle tecniche professionali specifiche consolidate nel settore di appartenenza degli operatori, rilevate per iscritto;
- danni all'Amministrazione Comunale derivanti da colpa grave o da grave incuria e negligenza;
- grave e reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni da parte dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- venir meno delle assicurazioni e della garanzia previste dal Capitolato;
- utilizzo di personale sprovvisto delle prescritte abilitazioni o qualifiche professionali;
- per gravi fatti imputabili a titolo di dolo o colpa dell'Appaltatore o dei suoi operatori, comportanti danni fisici e/o psicologici a carico degli utenti;
- quando l'Appaltatore sospenda/interrompa unilateralmente l'esecuzione dei servizi senza l'autorizzazione del Comune;
- per la perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi che consentono il regolare svolgimento

dell'appalto;

- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Nei casi di risoluzione del contratto previsti dal presente articolo, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento per i maggiori danni sofferti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune con preavviso di 20 (venti) giorni da comunicarsi a mezzo Pec ovvero mediante raccomandata A/R, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di gestione non soddisfacente del servizio, rinunciando l'Appaltatore, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Art. 25 - Spese contrattuali**

Le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 26 - Osservanza di norme e disposizioni**

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

#### **Art. 27 – Controversie**

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato è devoluta esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Lucca.